

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Sezione giurisdizionale - Sentenza 22/12/2005 n. 965

legge 109/94 Articoli 17, 34 - Codici 17.1, 34.1

La clausola del bando, relativo ad un appalto di progettazione di opere pubbliche, secondo cui "il subappalto è vietato; pertanto l'aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio tutte le prestazioni", va interpretata nel senso che non sono comprese nel divieto di subappalto le attività di carattere materiale necessarie per la progettazione, quali: i rilievi, i sondaggi e le indagini di vario tipo strumentali all'attività di progettazione vera e propria. In particolare, non ricadono nel divieto di subappalto i rilievi topografici, atteso che essi non rientrano nell'attività di progettazione in senso stretto e che il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede per la loro esecuzione una specifica qualificazione (la OS20), che sarebbe impensabile richiedere per il progettista. L'art. 17, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che impone l'indicazione, nell'offerta di partecipazione alla gara, dei nomi dei tecnici cui si intende subappaltare lo svolgimento di alcune attività, si riferisce ai nominativi dei progettisti autori della prestazione progettuale costituente l'oggetto dell'appalto e dei servizi ad esso connessi, ma non può ritenersi applicabile ai tecnici di cui all'art. 14quinquies della citata legge n. 109/1994 e s.m. per i quali, proprio in quanto autori di prestazioni meramente accessorie passibili di essere subappaltate, andrà applicata l'ordinaria normativa in materia di subappalto, senza alcuna necessità, dunque, di una preventiva indicazione dei loro nomi già in sede di offerta.